



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscita del 22/02/2020
nr. 0001845/OrdP/1
Classifica XV.12.2.Fasc. 2 - 2020
01-00-00

Prot. n. 1845



ORDINANZA N. 1 DEL 22 FEBBRAIO 2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per l'attuazione delle disposizioni del Ministero della Salute emanate in data 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19.

IL PRESIDENTE

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
- VISTO il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione civile";
- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 che detta ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e in particolare l'art. 32;
- RITENUTO di dover adottare misure organizzative ed attuative della citata ordinanza ministeriale, al fine di dare indicazioni operative alle aziende sanitarie;
- VALUTATA l'urgenza e l'indifferibilità di adottare il presente provvedimento;

ORDINA

- Art. 1) L'azienda sanitaria territorialmente competente dispone la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, per i soggetti che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati positivi di malattia infettiva diffusiva COVID-19.
- Art. 2) L'azienda sanitaria territorialmente competente adotta la misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per i soggetti che, negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia. Qualora vi siano particolari condizioni ostative alla permanenza domiciliare, l'azienda sanitaria, d'intesa con le competenti autorità locali e con le associazioni di volontariato, deve trovare misure alternative di efficacia equivalente.
- Art. 3) Per ridurre al minimo i contatti con altri soggetti, l'operatore sanitario che abbia preso in carico il cittadino in sorveglianza attiva, impartisce tutte le disposizioni comportamentali d'igiene personale.
- Art.4) Nei casi di cui all'art. 2, il personale sanitario dell'azienda sanitaria territorialmente competente effettua giornalmente una rilevazione sulle condizioni cliniche del soggetto. Al manifestarsi di lievi sintomi quali rinorrea, tosse, difficoltà respiratorie e rialzo febbrile, al soggetto deve essere effettuato presso il domicilio il tampone oro – faringeo. In caso di positività, si adotta il protocollo vigente per la gestione dei soggetti a rischio di malattia infettiva COVID-19 adottato da tutte le aziende sanitarie.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

- Art.5) Ferme restando le misure di prevenzione già adottate tendenti ad evitare il ricorso diagnostico al pronto soccorso, nel caso di accesso improprio, l'addetto alla rilevazione dei dati anagrafici richiede all'utente di dichiarare, se nei precedenti 14 giorni, ha avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva COVID-19, ovvero abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia ovvero abbiano soggiornato o siano venuti in contatto con le aree colpite in altri stati o con le regioni italiane nelle quali siano stati riscontrati casi positivi confermati.
- Art.6) In caso di risposta positiva al quesito diagnostico di cui all'art. 5 si attiva il protocollo vigente per la gestione dei soggetti a rischio di malattia infettiva COVID-19 adottato da tutte le aziende sanitarie.
- Si conferma il divieto di accedere alle strutture sanitarie per gli individui di cui all'art. 1 e art. 2 e l'utilizzo dei numeri della sorveglianza attiva (118 – Igiene pubblica territorialmente competente) per ogni comunicazione, informazione e necessità. Per coloro che siano sottoposti al regime di sorveglianza attiva, l'azienda sanitaria rilascia, su richiesta, certificato che attesta lo stato di malattia.
- Art. 7) La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna, è immediatamente inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Capo del Dipartimento della protezione civile, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali, agli Amministratori delle province del territorio regionale, al Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari e ai Sindaci dei Comuni della Sardegna.
- Art. 8) È delegata alle competenti strutture della pubblica Amministrazione, l'attuazione e la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.
- Art. 9) La presente ordinanza è pubblicata sul BURAS e sul sito istituzione della Regione Sardegna.

Il Presidente

Christian Solinas